

## PACCHETTO GIOVANI

Modifiche ed integrazioni all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del Decreto Dirigenziale n. 2841 del 19 giugno 2015 "Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani – Annualità 2015" e sue smi.

## 1) Paragrafo 3.2 "Condizioni di ammissibilità al sostegno":

*a) il 3 capoverso è così modificato: " limitatamente ai punti 2), 3), 5) e 6) i requisiti devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento del contratto per l'assegnazione del contributo e prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Il requisito di cui al punto 8) deve essere posseduto entro la data di completamento della domanda di aiuto e verificato, con riferimento al suddetto termine, al momento del contratto per l'assegnazione del contributo; inoltre deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. "*

*a) il 5 capoverso è così sostituito: "Il requisito di cui al punto 7) deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto."*

*b) il 6 capoverso è così modificato: "Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di accesso di cui ai punti dal 2) al 6) e al punto 8) sopra descritti porta sempre all'esclusione della domanda";*

## 2) paragrafo 7.3.2 "Investimenti materiali"

*a) Al secondo capoverso è eliminato il seguente passaggio "il cui costo superi singolarmente l'importo di 5.000 €, Iva esclusa" e è così modificato: "Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 2.e del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/14, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo utilizzato, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere presentati al completamento della domanda di aiuto."*

*b) Il terzo capoverso è così modificato: "Per i beni il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000 €, IVA esclusa, per i quali era stata prevista, in fase iniziale, la possibilità di presentare un solo preventivo, è necessario che al momento del completamento della domanda di aiuto, siano presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici."*

3) paragrafo 7.3.3 “Investimenti immateriali”

Al primo capoverso è eliminato il seguente passaggio “superiori a 5.000 €, Iva esclusa” e è così modificato: *“Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.”*

4) paragrafo 8.1.2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

Al termine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso: *“Con riferimento alla trasformazione e commercializzazione del tartufo proveniente da tartufaie coltivate riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni” e smi, valgono le norme previste in materia dalla suddetta legge regionale”;*

4) paragrafo 8.1.3.1 “Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane”

Alla lettera A.3 “Rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto, secondo le norme vigenti” è aggiunto il seguente capoverso: *“Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta”;*

5) paragrafo 8.1.3.1 “Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane” - Lettera A.6 “Miglioramenti fondiari” – punto 1 “impianti per la produzione di specie vegetali poliennali”:

a) il 3 trattino è così modificato: *“realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto, officinali, aromatiche, da fronda e/o da fiore reciso, “tartufaie coltivate” riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 e smi, per la produzione di germogli da destinare all’alimentazione;*

b) al termine del punto è inserito il seguente capoverso:

*“Gli impianti per la produzione di tartufo sono ammissibili a finanziamento a condizione che si tratti di “tartufaie coltivate” riconosciute tali ai sensi dell’art. 5 della L.R. 50/95 e smi per le quali, entro la data di ricezione della domanda di pagamento, sarà rilasciato al richiedente l’attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell’art. 6 della suddetta legge regionale ed avrà proceduto, sempre entro il suddetto termine, a tabellare l’area tartufigena oggetto di contributo ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge regionale. Questi impianti devono essere realizzati con piante per le quali è stato rilasciato l’attestato di controllo delle piantine preventivamente mirrorizzate nei modi e nei termini riportati all’art. 6 della L.R. 50/95 e smi. Tale attestato sarà allegato in domanda di pagamento.*

*Se durante il periodo di vincolo di cui al precedente paragrafo 7.3.8 “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” l’attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata viene revocato o non rinnovato da parte degli enti preposti al suo rilascio, si procederà al recupero del contributo erogato.*

*Le tartufaie coltivate ammesse a finanziamento sono quelle destinate alla produzione di **tartufo nero pregiato** (*Tuber melanosporum* Vitt.), di **tartufi scorzone** (*Tuber aestivum* Vitt.) e **uncinato** (*Tuber uncinatum* Chatin), di **tartufo marzuolo o bianchetto** (*Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico), di **tartufo brumale** (*Tuber brumale* Vitt.) e **tartufo moscato** (*Tuber brumale* Vitt. var. *moschatum* De Ferry)*

*Sono esclusi dal finanziamento gli impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico)”;*

6) paragrafo 8.1.4 “Interventi/spese non ammissibili”

*Il punto 5 è così modificato “strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta ad eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui alla precedente lettera A.3 del paragrafo 8.1.3.1”;*

7) paragrafo 8.2.3.1 “Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.1” – Lettera A.2 “interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l’attività di agriturismo”

*Il punto 1) è così sostituito: “1) realizzazione e/o sistemazione di aree per l’ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agriturismo per l’ospitalità di tende, roulotte e camper. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari, di servizi di lavanderia”.*

8) paragrafo 9.3 “Impegni specifici per le sottomisure attivate (4.1 e 6.4)

*Dopo il nono trattino è aggiunto quanto segue: “- quando pertinente, ad acquisire, entro la data di ricezione della domanda di pagamento, l’attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell’art. 6 della L.R. 50/95 e smi per l’area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all’art. 3 della suddetta legge regionale. Inoltre si impegna a presentare domanda di rinnovo dell’attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della L.R. 50/95 e smi, e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l’attestazione di cui sopra non copra l’intero periodo di vincolo di cui al precedente paragrafo 7.3.8 “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione”;*

9) paragrafo 10.3 “Presentazione del completamento della domanda di aiuto ed emissione del contratto per l’assegnazione del contributo” - punto 2 “Documentazione comune per entrambe le sottomisure attivate (4.1 e 6.4)” – lettera b) “Altra documentazione, ove pertinente, comprensiva di”

*Al termine del punto 1 è aggiunto quanto segue: “Nel caso di realizzazione di tartufaie coltivate ai sensi della L.R. 50/95 e smi, il progetto dell’intervento deve, inoltre, contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell’area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc.); essere corredata da analisi fisico chimiche del terreno; riportare l’indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la realizzazione dell’impianto in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare.”;*